

Appalto per la Fornitura di energia elettrica e servizi associati a gestori del servizio idrico integrato nell'anno 2014 – CIG: 516301813D.

A cura del Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Oscar Galli

Sommario

Richiesta di chiarimenti del 11/06/2013.....	2
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì 11/06/2013 18:24.....	2
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di mercoledì 12/06/2013 10:43.....	2
Richiesta di chiarimenti del 21/06/2013.....	3
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 21/06/2013 11:05.....	3
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di martedì 25/06/2013 10:22.....	3
Richiesta di chiarimenti del 26/06/2013.....	4
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 26/06/2013 12:34.....	4
Punto 1.....	4
Punto 2.....	4
Punto 3.....	4
Punto 4.....	4
Punto 5.....	5
Punto 6.....	5
Punto 7.....	5
Punto 8.....	5
Punto 9.....	6
Punto 10.....	6
Punto 11.....	6
Punto 12.....	7
Punto 13.....	7
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di sabato 29/06/2013 11.56.....	9
Punto 1.....	9
Punto 2.....	9
Punto 3.....	10
Punto 4.....	10
Punto 5.....	10
Punto 6.....	10
Punto 7.....	10
Punto 8.....	11
Punto 9.....	11
Punto 10.....	12
Punto 11.....	12
Punto 12.....	12
Punto 13.....	12
Responsabile del Procedimento – 29/06/2013.....	12
Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara.....	12

Richiesta di chiarimenti del 11/06/2013

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì 11/06/2013 18:24

Al punto - 6.2 Contenuto della busta "2 - OFFERTA ECONOMICA" si dice: Nella busta "2 - Offerta economica" dovrà essere contenuto quanto segue:

- dichiarazione, redatta su carta intestata, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di idonei poteri) e contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale - unico e valido per tutti i prezzi riportati in ALLEGATO B contenente l'elenco dei prezzi posto a base di gara -. Saranno ritenute valide solo offerte in ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara ed espresso in cifre e in lettere.

Al punto- 7 Apertura dei Plichi, invece, si dice: L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa ottenuta moltiplicando i prezzi offerti per i rispettivi quantitativi di energia elettrica dell'Allegato 4 allo schema di contratto.

Chiedo cortesemente se nell'offerta economica debba essere indicato un ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara come da Allegato B al Disciplinare di Gara (come si deduce dal punto 6.2) oppure se nell'offerta economica debbano essere indicati i prezzi offerti espressi in €/MWh per le fasce F0 – F1 – F2 – F3 (come si deduce dal punto 7).

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di mercoledì 12/06/2013 10:43

Nel Disciplinare di Gara, **al punto 6.2 – Offerta Economica**, sono indicate le modalità con le quali i concorrenti devono presentare l'offerta, la quale deve indicare il massimo ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara, ribasso che sarà ritenuto valido per tutti i prezzi riportati in ALLEGATO B contenente l'elenco dei prezzi posto a base di gara (relativi alle fasce F0, F1, F2 ed F3).

Il prezzo posto a base di gara: " € 32.896.224,62 (diconsi euro trentaduemilioni ottocentonovantaseimila duecentoventiquattro/62)", unitamente alle modalità di composizione di tale prezzo, sono riportate al punto 5) del Disciplinare di Gara.

Nel Disciplinare di Gara, **al punto 7 - Apertura dei plichi**, sono indicate le modalità con le quali la Commissione determinerà il concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa " ottenuta moltiplicando i prezzi offerti per i rispettivi quantitativi di energia elettrica dell'Allegato 4 allo schema di contratto".

Si tratta quindi di due differenti momenti del procedimento:

- il primo relativo a ciò che deve fare il Concorrente per formulare la propria offerta
- il secondo relativo alla procedura che dovrà seguire la Commissione per determinare l'offerta più bassa.

In conclusione si conferma che l'offerta deve essere presentata in conformità al punto 6.2 del Disciplinare di Gara, indicando il ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara ed espresso in cifre e in lettere.

Richiesta di chiarimenti del 21/06/2013

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 21/06/2013 11:05

Con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 6.1.5 del Disciplinare di gara chiediamo conferma della correttezza della nostra interpretazione ovvero che nella busta "1 – Documentazione" andranno inseriti copia conforme di uno o più certificati di buona esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura, svolti nell'ultimo triennio (2010–2011-2012) e rilasciati da Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o di Aziende pubbliche o private e/o Enti Pubblici attestanti l'effettuazione di forniture per un quantitativo di energia elettrica non inferiore a MWH 167.000,00.

Per quanto concerne l'Allegato 6 indicato nello Schema di Contratto si chiede cortese conferma circa la correttezza della nostra interpretazione ovvero che il suddetto allegato sia costituito esclusivamente dalla polizza fideiussoria definitiva.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di martedì 25/06/2013 10:22

Si conferma che quanto riportato al punto 6.1.5 del Disciplinare di Gara è attinente al punto 6.1 Contenuto della busta "1 – Documentazione", per cui i certificati di buona esecuzione richiesti devono essere inseriti in detta busta.

Si conferma che l'Allegato 6 indicato nello schema di contratto è costituito dalla Cauzione definitiva del Fornitore come descritta all'Art.9, punto 9.01 del medesimo schema di contratto.

Richiesta di chiarimenti del 26/06/2013

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 26/06/2013 12:34

Punto 1

L'art. 5.01 dello Schema di contratto precisa che *I prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari di base e dei prezzi unitari integrativi, dove per i primi alla lettera a) è indicato che essi sono pari al costo dell'energia elettrica - al netto delle perdite - ... ed alla totalità degli oneri tecnico - amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione. Detti prezzi (PUB) sono oggetto dell'offerta di gara di cui alle premesse...*

Rispetto a quanto appena riportato è necessario evidenziare che, ai fini di una corretta formulazione del ribasso da offrire, la circostanza in base alla quale nei suddetti prezzi PUB siano ricompresi anche tutti gli oneri tecnico-amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività di connessione non appare corretto.

Tali oneri, infatti, non possono essere quantificati già in fase di offerta, atteso che sono dipendenti esclusivamente dalle richieste del Cliente, che può chiedere, anche più volte, diversi servizi per i medesimi punti di connessione (a titolo esemplificativo nuovi allacciamenti, voltture, attivazioni, disattivazioni, modificazioni di potenza, spostamenti di linea o di contatori). L'elevato numero dei punti di prelievo, per di più, non consente di effettuare una stima preventiva di quante richieste potrebbero essere formulate dai tutti i Clienti che compongono il Consorzio appaltante.

Infine, appare necessario che siano forniti opportuni chiarimenti relativamente alcuni oneri di connessione (come ad es. voltura, aumento di potenza o nuovi allacci) che sono degli oneri "passanti" che il Fornitore deve corrispondere al Distributore, e nel PUB non è chiaro se anche tali oneri siano compresi, ovvero essendo "passanti", siano stati effettivamente esclusi.

Punto 2

Con riferimento a quanto indicato all'art. 7.01 dello Schema di contratto, si chiede conferma della correttezza della nostra interpretazione ovvero che la fatturazione avverrà entro il decimo giorno del mese successivo ai prelievi in presenza di dati reali del Distributore, oppure che la fatturazione avverrà sulla base di consumi stimati tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno del mese successivo ai prelievi.

Punto 3

Si chiede conferma che la fatturazione sarà di tipo aggregata per centro di costo.

Punto 4

Rispetto a quanto riportato all'art. 7.03 dello Schema di contratto, si chiede conferma della correttezza della nostra interpretazione ovvero che in caso di *eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese*, quindi escludendo eventuali conguagli o note di credito.

Punto 5

Con riferimento alla lettera a. dell'art. 7.03 dello Schema di contratto, si chiede conferma che unitamente al flusso informatico debba essere allegata l'immagine in pdf della prima pagina di ogni fattura.

Punto 6

Si chiedono, inoltre, delucidazioni in merito al punto b. dell'art. 7.03 dello Schema di contratto, nello specifico cosa si intende per *estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a.*

Punto 7

L'art. 7.03 dello Schema di contratto prevede, inoltre, che *Il fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, da una fattura (di norma) ad un massimo di tre fatture, riferite ai consumi del mese precedente. Eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese. Gli importi fatturati in ritardo rispetto alle suddette tempistiche dovranno essere chiaramente identificabili in fattura e saranno pagati in tre rate mensili costanti posticipate, senza l'applicazione di interessi e/o maggiorazioni.*

Tale clausola non è conforme rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D. Lgs n. 192/12, secondo il quale i termine di pagamento, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.

L'eventuale ritardo nell'emissione della fattura, imputabile al Fornitore, non può in alcun modo determinare il pagamento rateizzato del corrispettivo.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza secondo la quale, in caso di ritardo nell'emissione della fattura, sarà il cliente a trarne beneficio in quanto posticiperà il pagamento a fronte dell'avvenuta esecuzione della fornitura, nei tempi e modi previsti dal contratto, da parte del fornitore.

Si chiede pertanto di voler, cortesemente, modificare tale disposizione.

Punto 8

L'art. 7.04 dello Schema di contratto recita come segue *I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme al presente Articolo 7.*

Si rende necessario sottolineare che il pagamento delle fatture non può essere subordinato all'invio della citata documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, atteso che in tal modo si verrebbe a far dipendere il pagamento al verificarsi di una condizione estranea alla fornitura, in ogni caso già erogata con le caratteristiche e secondo le necessità del Committente, e che, ad ogni modo, determina a carico della società fornitrice stessa il corrispondente pagamento degli oneri di dispacciamento, di trasporto, delle imposte e della stessa energia elettrica.

Pertanto, con riguardo a tali previsioni, si invita la Stazione Appaltante a modificare il suddetto articolo fermo restando l'obbligo del Fornitore di adempiere agli obblighi derivanti dal bando e dai documenti di gara.

Punto 9

L'art. 8 dello Schema di contratto prevede che *Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici*

GALA chiede di voler, cortesemente, modificare tale articolo nella parte in cui prevede una esclusiva responsabilità, in capo al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo sia inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione, verso le autorità competenti, che la legge impone a carico delle parti. A tal proposito si ritiene doveroso precisare che il Fornitore non può essere considerato, ex ante, responsabile qualora vi sia mancato o inesatto adempimento circa eventuali attività che per legge devono essere compiute dal cliente; conseguentemente, si richiede l'eliminazione dell'obbligo di manleva preventiva in favore del cliente.

Punto 10

L'art. 9 dello Schema di contratto prevede che *La garanzia copre altresì gli eventuali maggiori costi, derivanti dall'eventuale sospensione unilaterale della fornitura da parte del Fornitore o a causa di mancate e/o incorrette comunicazioni da parte del Fornitore, sostenuti dal Cliente per assicurare la continuità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che - in gran parte dei casi- sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.*

Si chiede la modifica di tale clausola in quanto non è legittimo prevedere che la garanzia possa coprire l'eventuale ipotesi di sospensione unilaterale della fornitura posto che la stessa sospensione è consentita nei limiti previsti dalla legge e dalla Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i. relativa ai clienti disalimentabili.

Quanto alle pretese mancate e/o incorrette comunicazioni, coperte anch'esse da garanzia, si chiede di voler precisare, analiticamente, a quali casi ci si riferisce.

Punto 11

Relativamente alla risoluzione e recesso di cui all'art. 13 dello Schema di contratto:

Il punto a) dell'art. 13.02 dello Schema di Contratto prevede che il Fornitore possa risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni nel caso di *mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti.*

Si chiede conferma circa la nostra interpretazione e cioè che il diritto alla risoluzione possa essere esercitato dal Fornitore, concedendo un preavviso di 30 giorni, solo dopo che siano decorsi 30 giorni lavorativi dalla diffida di pagamento.

Qualora tale interpretazione fosse da voi confermata, si determinerebbe un contrasto tra la clausola in questione e la Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i. in virtù della quale sono disciplinate le modalità con le quali il Fornitore può sospendere la fornitura, senza ulteriore preavviso, inviando la diffida ed assegnando un termine di pagamento non inferiore a 15 giorni.

Si confida, pertanto, che la disposizione in oggetto sia riformulata nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità e nel giusto temperamento degli opposti interessi.

Punto 12

Il comma 13.03 dello Schema di Contratto recita come segue *Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico come specificato al successivo Articolo 15.*

In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno - di cui a punto 2.01 - presso il nuovo fornitore individuato con procedure previste dall'AEEG fino alla scadenza contrattuale, maggiorate di una percentuale fissa del 10% (dieci per cento) per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.

GALA chiede la modifica di tale clausola in quanto, in primo luogo, non prevede alcuna procedura di contestazione del preteso inadempimento, né, tanto meno, l'assegnazione di un termine entro il quale il Fornitore possa adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.

Dal tenore letterale di tale clausola, inoltre, si evince che la Stazione Appaltante possa imporre al Fornitore il costo dell'energia, addirittura maggiorato del 10% a titolo di spese generali, salvo il maggior danno.

A tal proposito si rileva che, in caso di risoluzione del contratto, GALA potrebbe essere tenuta al pagamento della differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e quello per il quale essa stessa è risultata aggiudicataria, ma non dell'intero costo dell'energia sopportato dalla Stazione Appaltante.

Quanto alla maggiorazione pari al 10%, se la nostra interpretazione dovesse essere confermata, si determinerebbe una violazione degli artt. 298, comma n. 1, e 145, commi n. 3 e 9, DPR n. 207/2010 che prevedono un limite massimo entro il quale possono essere irrogate le penali.

GALA chiede, pertanto, di voler riformulare la disposizione in esame alla luce delle argomentazioni sopra svolte.

Punto 13

L'art. 15 dello Schema di contratto prevede che *il presente Contratto potrà essere risolto ipso iure, con le conseguenze di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti: Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.*

GALA chiede di voler modificare tali ipotesi che potrebbero condurre all'applicazione della clausola risolutiva espressa.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica a seguito del mancato adempimento di determinate e specifiche prestazioni convenute tra le parti.

Alla luce di ciò, si chiede di rettificare tale articolo nella parte in cui fa dipendere la risoluzione del contratto dal generico, e non dettagliato, inadempimento delle prestazioni contrattuali derivanti dal contratto di fornitura.

Resta inteso, in ogni caso, che l'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, dovrà essere considerato, ad ogni effetto di legge, grave ed inescusabile.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di sabato 29/06/2013 11.56

Punto 1

L'incidenza della totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione di cui al punto 5.01 dello schema di contratto, riferita al valore dell'appalto [punto II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 32 896 224,62 EUR - pubblicazione GU/S S109 07/06/2013 187088-2013-IT] ed alla totalità delle utenze di cui all'Allegato 1, è stimata in misura dello 0,50 permille dell'importo di contratto, quindi sicuramente trascurabile ai fini della formulazione dell'offerta; in relazione a ciò si confermano pertanto tutti i contenuti della documentazione di gara.

Le principali attività tecnico-amministrative di connessione risultano (in modo non esaustivo) le seguenti:

- allacciamenti,
- attivazioni,
- variazioni di potenza,
- spostamento linea
- spostamento contatore

Gli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione compresi nei PUB oggetto di offerta sono la totalità degli oneri relativi allo svolgimento di tali attività, fatta eccezione per quanto dovuto in conseguenza a determinazioni assunte dall'AEEG a specifico riguardo del mercato libero i quali (questi ultimi), a norma del punto 7.03 secondo capoverso dello schema di contratto, devono essere oggetto di fatturazione separata.

Punto 2

A riguardo di quanto richiesto, si conferma il testo dello schema di contratto; ad integrazione di ciò si riportano a seguire le parti che presumiamo essere di vostro interesse esposte nell'Art.7 del medesimo schema di contratto.

7.01 Fatturazione - Determinazione delle quantità da fatturare

Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale.

Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (senza riaggregazioni e filtraggi) del Cliente stesso, di norma entro il 10 del mese successivo ai prelievi per usi di ottimizzazione dei consumi.

Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di autolettura messi a disposizione dal Cliente entro il 15 del mese, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili.

... omissis ...

7.03 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura.

...omissis...

Punto 3

La richiesta contiene elementi estranei alla documentazione di gara (fatturazione aggregata per centro di costo) pertanto non può essere confermata.

Punto 4

La richiesta contiene elementi estranei alla documentazione di gara (escludendo eventuali conguagli o note di credito) pertanto non può essere confermata.

Ad ogni buon conto, a parere dello scrivente, gli eventuali conguagli o note di credito, riferiti ai consumi dei mesi precedenti dovrebbero, previa condivisione con l'Azienda mandante interessata, essere inseriti nelle fatture mensili e nei relativi report.

Punto 5

Si conferma quanto riportato alla lettera a. del punto 7.03 dello schema di contratto: "a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato 5 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato 1, completi dell'immagine della corrispondente fattura;".

Occorre pertanto che venga inviata l'intera documentazione di fatturazione, e non solo la prima pagina.

Punto 6

Per "estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a." si intendono tutti i riferimenti (mittente, destinatario, oggetto, data ed ora dell'invio, tipo di vettore utilizzato, etc.) necessari ad individuare con esattezza come e quando è stato effettuato l'invio dei dati.

Punto 7

Le previsioni relative ai pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore nel rispetto delle specifiche condizioni contrattuali contenute nel primo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto (da una a tre fatture emesse entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura) risultano conformi al dettato del D.Lgs. n.231/2002; si veda a tale proposito anche quanto contenuto ai punti 7.04 e 7.05 dello stesso schema di contratto. Lo schema di contratto è pertanto rispettoso delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.231/2002.

Le previsioni inserite nel secondo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto sono riferite alle sole fatturazioni che, per motivi imputabili al Fornitore, dovessero essere emesse in difformità alle previsioni contrattuali contenute nel primo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto; tali fatture, proprio in conseguenza alle suddette difformità contrattuali imputabili al Fornitore, comportano l'attivazione di differente procedura, come descritta.

La previsione di cui al secondo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto non può quindi ritenersi in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2002. Segnatamente, l'art.3 del D.Lgs. n.231/2002 esonera il debitore dal pagamento degli eventuali interessi per ritardato pagamento allorché l'omesso pagamento derivi da causa a lui non imputabile. Ebbene, l'eventuale errore e/o ritardo nella fatturazione da

parte del Fornitore oltre i tempi contrattuali costituisce una causa non imputabile al Cliente e richiede l'attivazione di una differente procedura da parte del medesimo Cliente, legittimando un allungamento dei tempi di pagamento e la sospensione del decorso degli interessi.

L'ultimo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto stabilisce le modalità con le quali il Fornitore deve effettuare la trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica e, più precisamente, stabilisce quanto segue:

- a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato 5 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato 1, completi dell'immagine della corrispondente fattura;
- b. trasmissione della fattura in formato cartaceo, e/o in formato pdf tramite posta elettronica certificata, indicando gli estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a.

L'importo fatturato è il risultato della somma dei consumi di energia elettrica prodottisi nei relativi punti di fornitura moltiplicati per i rispettivi prezzi unitari; per questo motivo la trasmissione dei dati in formato elettronico, di cui al precedente punto a., è necessaria e propedeutica al calcolo della fattura, la quale -come prescritto al medesimo punto a.- deve essere trasmessa contestualmente anche come immagine.

La trasmissione di cui al precedente punto b., che può essere anche contestuale - seppur immediatamente successiva- a quella di cui al punto a., serve invece per dare data certa al ricevimento della fattura per il calcolo della decorrenza dei tempi di pagamento.

Punto 8

Per analoghe ragioni a quelle illustrate in precedenza, la previsione di cui al punto 7.04 dello schema di contratto non è in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n.231/2002. Ed invero, la decorrenza dei termini per effettuare il pagamento non può prescindere dalla necessità che il cliente/debitore sia messo in condizione di verificare -attraverso un riscontro analitico dei consumi fatturati- l'esattezza degli importi richiesti. In tal senso la trasmissione dei dati richiesti è da considerarsi parte integrante e sostanziale della fornitura, ciò anche in considerazione della natura delle Aziende mandanti che svolgono servizi di pubblica utilità.

Punto 9

A parere dello scrivente il Fornitore non può comunque essere gravato da obblighi attinenti adempimenti che la Legge pone ad esclusivo carico del Cliente (obblighi non delegabili).

Al punto 8.0.1 dello schema di contratto è previsto che "Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura" con evidente esclusione degli obblighi non delegabili che la Legge pone a carico del Cliente.

Punto 10

In virtù del servizio pubblico svolto dalle Aziende mandanti tutti i punti di fornitura sono da considerarsi non disalimentabili, poiché la sospensione della fornitura potrebbe essere causa di interruzione di un pubblico servizio, scarichi non conformi alla normativa, distribuzione di acqua non conforme a requisiti prescritti per il consumo umano.

In relazione a ciò, ai sensi dell'Art.18.4 della Delibera N.04/08 e s.m.i., è fatto obbligo all'esercente la vendita (il Fornitore) di comunicare all'impresa distributrice l'elenco dei Clienti finali (Aziende mandanti) non disalimentabili e gli estremi delle corrispondenti utenze, ivi comprese anche per le nuove attivazioni e/o volture.

Le comunicazioni poste a carico del Fornitore sono tutte quelle previste nello schema di contratto che, fra le molteplici conseguenze, possono determinare anche maggiori costi e/o danni a carico del Cliente; di particolare rilievo, in tale senso, è la comunicazione all'impresa distributrice relativa alla non disalimentabilità dei punti di fornitura che alimentano pubblici servizi.

Punto 11

Trattandosi di Aziende mandanti che svolgono un servizio pubblico, e quindi di clienti finali non disalimentabili, si confermano i contenuti della lettera a) del punto 13.02 dello schema di contratto.

Punto 12

Al punto 13.03 è presente un esplicito rinvio alla clausola risolutiva espressa di cui all'Articolo 15 dello schema di contratto che non prevede ulteriori adempimenti; sono pertanto da confermare i contenuti del punto 13.03 dello schema di contratto.

Si precisa che, in caso di risoluzione, saranno posti a carico del Fornitore esclusivamente i maggiori costi di approvvigionamento rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% per spese generali che, pertanto, non può essere considerata una penale.

Punto 13

I contenuti dell'Articolo 15 dello schema di contratto sono conformi alle previsioni dell'Art.1456 del c.c., per cui si conferma la formulazione dello schema di contratto.

Responsabile del Procedimento – 29/06/2013

Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara

La versione aggiornata delle comunicazioni relative alla procedura di gara è stata inserita fra la documentazione disponibile online al link <http://www.cispeltoscana.net/> dove è scaricabile anche il presente documento.